



REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE

artt. 7 del D.Lgs. 267/2000 e 52 del D.Lgs. 446/1997

Approvato con deliberazione dell'Assemblea n. _25_ del _16/07/2026__

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI	3
Art. 1 – Oggetto e finalità del regolamento	3
Art. 2 – Definizioni	3
Art. 3 – Principi	3
Art. 4 – Autotutela	4
Art. 5 – Contraddittorio preventivo	4
TITOLO II – GESTIONE E ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE	4
Capo I – Gestione delle entrate	4
Art. 6 – Forme di gestione delle entrate	4
Art. 7 – La Comunità Montana quale soggetto riscossore delle entrate dei Comuni	4
Art. 8 – Soggetti responsabili	5
Art. 9 – Trattamento dei dati personali	5
Art. 10 – Modalità di versamento	5
Capo II – Accertamento contabile e soglie minime	6
Art. 11 – Obblighi degli uffici connessi all'accertamento	6
Art. 12 – Comunicazioni connesse all'accertamento	6
Art. 13 – Importi minimi di accertamento, riscossione e rimborso	6
TITOLO III – RISCOSSIONE	6
Capo I – Principi generali	6
Art. 14 – Rapporti con il cittadino debitore	6
Art. 15 – Versamento spontaneo	6
Art. 16 – Dilazioni e rateizzazioni: condizioni di accesso	6
Art. 17 – Misura e durata della rateizzazione	7
Art. 18 – Deroga per passaggio alla fascia successiva	7
Art. 19 – Perfezionamento, garanzie e decadenza	8
Art. 20 – Interessi	8
Art. 21 – Rimborsi	9
Art. 22 – Compensazione	9
Art. 23 – Imputazione dei pagamenti	9
TITOLO IV – RISCOSSIONE COATTIVA	9
Art. 24 – Oggetto e disciplina applicabile	9
Art. 25 – Recupero bonario	10
Art. 26 – Accertamento esecutivo tributario	10
Art. 27 – Atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali	10
Art. 28 – Affidamento e soggetti legittimati alla riscossione coattiva	10
Art. 29 – Dilazione e rateizzazione in fase coattiva	10
Art. 30 – Azioni cautelari ed esecutive	10
Art. 31 – Costi a carico del debitore	11
Art. 32 – Dichiarazione di inesigibilità del credito	11
TITOLO V – NORME FINALI	11
Art. 33 – Convenzioni con i Comuni e altri enti	11
Art. 34 – Rinvio dinamico	11
Art. 35 – Disposizioni finali	11
Art. 36 – Entrata in vigore	12

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 · Oggetto e finalità del regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina, in via generale, la gestione, l'accertamento, la riscossione spontanea e coattiva, le dilazioni e rateizzazioni, gli interessi, i rimborsi e la compensazione delle entrate della Comunità Montana di Valle Trompia (di seguito “Ente”), tributarie e patrimoniali, in attuazione della potestà regolamentare generale riconosciuta agli enti locali dall'art. 7 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) e, per la disciplina delle modalità di riscossione e delle entrate gestite per conto dei Comuni, dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.
2. Il Regolamento è adottato nel rispetto dei principi contenuti nel D.Lgs. 267/2000, nel D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 in materia di armonizzazione contabile, nel D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) e, per le entrate tributarie, nella L. 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente), come da ultimo modificata dal D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 219, nonché in coerenza con il Regolamento di contabilità dell'Ente.
3. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano altresì alle entrate, anche tributarie, dei Comuni e degli altri enti che ne affidino alla Comunità Montana la riscossione, secondo quanto previsto dall'art. 7 e nei limiti ivi indicati.
4. Sono fatte salve le disposizioni di legge che disciplinano specifiche tipologie di entrate. In caso di non coincidenza, le norme del presente Regolamento prevalgono sugli altri regolamenti dell'Ente in materia di entrata, fermo restando quanto previsto dalla legge.

Art. 2 · Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
 - a) “Entrate tributarie”: i tributi propri dell'Ente e quelli di altri enti di cui l'Ente sia gestore o soggetto riscossore;
 - b) “Entrate patrimoniali”: i canoni, i corrispettivi, i proventi dei servizi, le sanzioni amministrative e ogni altra entrata di natura non tributaria;
 - c) “Dilazione”: il differimento del pagamento ad una scadenza successiva a quella ordinaria;
 - d) “Rateizzazione”: la suddivisione in più rate di un pagamento dovuto;
 - e) “Responsabile dell'entrata”: il Responsabile del Servizio cui è affidata, mediante il P.E.G. o specifiche disposizioni, la gestione della singola entrata;
 - f) “Atto di riscossione”: l'avviso di accertamento esecutivo tributario, l'atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali e l'ingiunzione di pagamento.

Art. 3 · Principi

1. La gestione e la riscossione delle entrate sono ispirate in ogni fase ai principi di legalità, buon andamento, imparzialità, economicità, efficacia, efficienza, trasparenza e proporzionalità tra gli strumenti adottati e l'importo del credito da realizzare.

2. L'attività dell'Ente è altresì orientata al principio del risultato e dell'effettivo incasso delle somme dovute: le scelte organizzative e i provvedimenti in materia di dilazione e rateizzazione sono assunti privilegiando le soluzioni che, nel rispetto della parità di trattamento, rendono più probabile e tempestiva la riscossione del credito, anche evitando l'aggravamento delle procedure e i costi sproporzionati rispetto al recuperabile.

3. Nei confronti dei contribuenti e degli utenti è assicurato il rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti e della tutela dell'affidamento e della buona fede di cui alla L. 212/2000.

Art. 4 · Autotutela

1. L'Ente procede all'annullamento, totale o parziale, o alla rettifica dei propri atti riconosciuti illegittimi o infondati, anche in pendenza di giudizio e anche oltre i termini per l'impugnazione, nei casi, alle condizioni e nei limiti di cui agli articoli 10-quater e 10-quinquies della L. 212/2000 e secondo la normativa vigente. Il provvedimento è adottato dal Responsabile dell'entrata con atto motivato.

Art. 5 · Contraddittorio preventivo

1. Gli atti dell'Ente sono adottati nel rispetto del contraddittorio preventivo di cui all'art. 6-bis della L. 212/2000, ove previsto e nei termini stabiliti dalla normativa vigente, fatti salvi gli atti automatizzati e i casi di motivata urgenza.

TITOLO II – GESTIONE E ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE

Capo I – Gestione delle entrate

Art. 6 · Forme di gestione delle entrate

1. Le entrate dell'Ente sono di norma gestite in forma diretta.

2. L'organo competente può determinare la forma di gestione delle entrate, singolarmente o cumulativamente per due o più categorie, per le attività anche disgiunte di liquidazione, accertamento e riscossione spontanea o coattiva, scegliendo tra le forme previste dall'art. 52, comma 5, del D.Lgs. 446/1997.

3. La scelta della forma di gestione avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, funzionalità, efficacia, efficienza ed economicità. L'eventuale affidamento a terzi non deve comportare maggiori oneri per il debitore.

Art. 7 · La Comunità Montana quale soggetto riscossore delle entrate dei Comuni

1. La Comunità Montana, in qualità di forma associativa fra enti locali, può assumere la gestione associata della sola fase di riscossione coattiva delle entrate dei Comuni aderenti, relativa agli atti di accertamento e alle ingiunzioni già emessi dai Comuni titolari dell'entrata, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 52, comma 5, del D.Lgs. 446/1997, divenendo soggetto legittimato a porre in essere le attività di riscossione coattiva, ivi comprese le azioni cautelari ed esecutive, e a percepire le relative somme. L'attività di accertamento e l'emissione dei relativi atti restano di esclusiva competenza del Comune titolare dell'entrata.

2. L'affidamento è disciplinato da apposita convenzione, approvata dai competenti organi degli enti aderenti, la quale individua le entrate affidate, le attività di riscossione attribuite, le risorse, i rapporti finanziari e la durata. Restano fermi, in capo a ciascun Comune, la potestà impositiva sui propri tributi e lo svolgimento dell'attività di accertamento, con riguardo al presupposto, ai soggetti passivi, alle aliquote, alle agevolazioni e all'emissione degli atti di accertamento e di riscossione.
3. L'affidamento disposto con la convenzione comporta l'applicazione del presente Regolamento alle entrate affidate, con specifico riguardo alle modalità di riscossione coattiva, alle dilazioni e rateizzazioni, agli interessi di riscossione e di dilazione, alle soglie minime di riscossione e di rimborso e ai costi a carico del debitore. Qualora il Comune affidante sia dotato di un proprio regolamento recante, su tali aspetti, una disciplina difforme, la convenzione dispone espressamente l'applicazione delle regole della Comunità Montana, al fine di garantire l'uniformità e la parità di trattamento dei debitori nell'ambito territoriale gestito.
4. In assenza di affidamento ovvero di richiamo nella convenzione, per le entrate dei Comuni continuano ad applicarsi i regolamenti dell'ente impositore e, in via suppletiva, la disciplina di legge.

Art. 8 · Soggetti responsabili

1. Sono responsabili delle entrate i Responsabili dei Servizi cui sono affidate, mediante il P.E.G. o specifiche disposizioni regolamentari, le risorse di entrata collegate all'attività svolta.
2. Al Responsabile dell'entrata competono tutte le operazioni necessarie all'acquisizione dell'entrata e, in particolare: l'attività di accertamento e la conservazione della relativa documentazione ai sensi degli artt. 178 e 179 del D.Lgs. 267/2000 e del D.Lgs. 118/2011; l'attività istruttoria di controllo e verifica; l'invito al pagamento; l'attivazione e l'esecuzione delle procedure di recupero coattivo, ove di competenza.
3. Qualora la riscossione sia affidata a terzi, il Responsabile dell'entrata vigila sull'osservanza della convenzione o del contratto di affidamento.

Art. 9 · Trattamento dei dati personali

1. La raccolta e il trattamento dei dati personali necessari alla gestione, all'accertamento e alla riscossione delle entrate sono effettuati, ai sensi degli artt. 6, par. 1, lett. e), e 9 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 196/2003, per finalità di interesse pubblico e nell'esercizio di pubblici poteri, nel rispetto dei principi di liceità, pertinenza e minimizzazione.

Art. 10 · Modalità di versamento

1. Nel rispetto dei principi di semplificazione ed economicità, l'Ente incentiva il pagamento mediante strumenti telematici. Le somme dovute sono versate, salvo diverse modalità previste dalla legge, prioritariamente mediante la piattaforma PagoPA, ove attivata, e altresì mediante bonifico e altri strumenti di pagamento tracciabili, modello F24 ove previsto, e ogni ulteriore modalità consentita dalla legge.
2. I pagamenti si considerano effettuati nei termini quando l'ordine sia stato impartito dal debitore entro la scadenza, indipendentemente dalla data di effettiva disponibilità delle somme.

Capo II – Accertamento contabile e soglie minime

Art. 11 · Obblighi degli uffici connessi all'accertamento

1. La documentazione comprovante l'accertamento dell'entrata, ai sensi dell'art. 179 del D.Lgs. 267/2000, del D.Lgs. 118/2011 e del Regolamento di contabilità dell'Ente, indica per ciascun debitore: cognome e nome o ragione sociale; luogo e data di nascita; residenza o sede; codice fiscale o partita IVA; la ragione del credito e il suo importo; la classificazione di bilancio e il capitolo di PEG.
2. Il Responsabile che ha promosso l'accertamento comunica tempestivamente al Servizio finanziario ogni variazione in aumento o diminuzione del credito, ai fini della relativa rettifica.

Art. 12 · Comunicazioni connesse all'accertamento

1. Nel documento con cui è richiesto il versamento sono indicati: l'importo dovuto; la causale; le modalità di pagamento; il termine per adempiere, stabilito in trenta giorni dalla comunicazione, se non diversamente disposto dalla legge.

Art. 13 · Importi minimi di accertamento, riscossione e rimborso

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, della L. 27 dicembre 2006, n. 296 e dell'art. 25 della L. 27 dicembre 2002, n. 289, non si procede all'accertamento, alla riscossione, anche coattiva, né al rimborso quando l'importo complessivamente dovuto o da rimborsare, riferito a ciascun rapporto d'imposta o a ciascuna annualità, è pari o inferiore a euro 20,00, comprensivo degli interessi e, per i rimborsi, al netto degli stessi.
2. La soglia di cui al comma 1 non opera qualora il credito derivi da ripetute o reiterate violazioni degli obblighi di versamento relativi al medesimo tributo o alla medesima entrata.
3. La soglia risponde ai principi di economicità ed efficienza, evitando l'attivazione di procedure il cui costo risulti sproporzionato rispetto all'importo recuperabile. Per le entrate affidate, la soglia opera secondo quanto previsto dall'art. 7.

TITOLO III – RISCOSSIONE

Capo I – Principi generali

Art. 14 · Rapporti con il cittadino debitore

1. La riscossione è ispirata a criteri di efficienza, economicità, equità, non aggravamento dei procedimenti e proporzionalità degli strumenti rispetto al credito da recuperare. L'Ente privilegia ogni soluzione idonea a favorire l'adempimento spontaneo.

Art. 15 · Versamento spontaneo

1. Il versamento spontaneo avviene secondo le modalità determinate per i singoli servizi, nel rispetto dell'art. 10.

Art. 16 · Dilazioni e rateizzazioni: condizioni di accesso

1. Su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà economico-finanziaria, possono essere concesse dilazioni e rateizzazioni delle somme certe,

liquide ed esigibili dovute, secondo le modalità, alle condizioni e nei limiti di cui ai successivi articoli. Dilazione e rateizzazione possono essere associate nella medesima richiesta.

2. Per i debiti di importo complessivo fino a euro 6.000,00 la rateizzazione è concessa su semplice richiesta del debitore, senza obbligo di documentare la situazione di difficoltà. Per i debiti di importo superiore a euro 6.000,00 la situazione di temporanea difficoltà deve essere documentata ovvero, per le persone fisiche, attestata mediante l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) o altra idonea dichiarazione, fermi restando i controlli di cui alla normativa vigente.

3. La concessione è in ogni caso subordinata alla presentazione di apposita istanza e all'inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni concesse dall'Ente.

4. Sono fatte salve le disposizioni di legge che, per particolari entrate, prevedano specifiche modalità, limiti e condizioni, nonché le procedure esecutive eventualmente già avviate alla data di presentazione dell'istanza.

Art. 17 - Misura e durata della rateizzazione

1. Il Responsabile dell'entrata concede la ripartizione del pagamento in rate mensili, secondo le seguenti fasce di importo del debito complessivo:

- a) da euro 0,01 a euro 6.000,00: fino a 12 rate mensili;
- b) da euro 6.000,01 a euro 100.000,00: fino a 36 rate mensili;
- c) oltre euro 100.000,00: fino a 60 rate mensili.

2. Non è previsto un importo minimo della singola rata. Il Responsabile dell'entrata determina il numero delle rate e il piano di ammortamento nel rispetto del principio di economicità e di proporzionalità, tenuto conto dell'entità del debito e della situazione del debitore.

3. In caso di richiesta di rateizzazione di più atti, l'importo rilevante ai fini dell'individuazione della fascia è costituito dalla somma dei singoli atti.

4. La rateizzazione è calcolata sull'importo complessivo dovuto, comprensivo di interessi, oneri e spese, secondo un piano a rate di norma costanti. La prima rata scade alla fine del mese di concessione; gli interessi maturati sino alla data dell'istanza sono conteggiati unitamente alla prima rata.

5. Per le sole entrate tributarie, ai fini dell'acquiescenza, la prima rata è corrisposta entro il termine di presentazione del ricorso; su tale rata non si applicano interessi.

Art. 18 - Deroga per passaggio alla fascia successiva

1. Il debitore può richiedere, già nell'istanza di rateizzazione, un numero di rate superiore a quello previsto per la propria fascia di importo, fino al limite massimo di rate stabilito per la fascia immediatamente successiva, ove la situazione di difficoltà rappresentata giustifichi un piano maggiormente dilazionato. A tal fine il debitore indica nell'istanza, anche sinteticamente, la ragione che giustifica la maggiore dilazione; per i debiti fino a euro 6.000,00 non è richiesto allegare documentazione.

2. La maggiore dilazione è riconosciuta direttamente nel provvedimento di concessione del piano di rateizzazione, senza necessità di un separato atto, in attuazione del principio del

risultato e dell'effettivo incasso delle somme di cui all'art. 3. Della motivazione si dà conto, anche sinteticamente, nel provvedimento di concessione.

3. Per effetto della deroga il numero massimo di rate concedibili è il seguente: per la fascia a) fino a 36 rate; per la fascia b) fino a 60 rate. La fascia c) non è suscettibile di ulteriore deroga in quanto già fissata nel limite massimo.

Art. 19 - Perfezionamento, garanzie e decadenza

1. La rateizzazione si perfeziona con la sottoscrizione, da parte del debitore, dell'atto di impegno o accordo di rateizzazione e, ove previsto, con il pagamento della prima rata, con conseguente sospensione delle misure cautelari già avviate; restano salve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione.

2. Il pagamento delle rate avviene mediante la piattaforma PagoPA, salvo le ulteriori modalità di cui all'art. 10.

3. Qualora l'ammontare del debito da rateizzare sia pari o superiore a euro 20.000,00, il Responsabile dell'entrata può richiedere idonea garanzia (fideiussione bancaria o assicurativa ovvero garanzia ipotecaria), commisurata all'importo rateizzato e alla durata del piano. Per importi fino a euro 50.000,00 la garanzia può essere sostituita, previa valutazione del Responsabile, dall'autorizzazione all'addebito diretto delle rate ovvero dall'impegno alla ritenuta sugli emolumenti, confermato dal datore di lavoro.

4. Il mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione comporta la decadenza dal beneficio, ai sensi dell'art. 1, comma 800, della L. 160/2019. In caso di decadenza il debito non può più essere rateizzato e l'intero importo residuo è immediatamente riscuotibile in unica soluzione in forma coattiva.

5. In caso di comprovato peggioramento della situazione del debitore, la rateizzazione concessa può essere prorogata per una sola volta, nei limiti massimi di cui all'art. 1, comma 798, della L. 160/2019.

Art. 20 - Interessi

1. Sulle entrate tributarie la misura annua degli interessi applicabili all'accertamento, alla riscossione e alla dilazione è determinata, ai sensi dell'art. 1, comma 165, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, nel tasso di interesse legale maggiorato di 1,5 punti percentuali, pari al 50% consentito dalla legge. Gli interessi maturano giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

2. La medesima misura di cui al comma 1 spetta al contribuente sulle somme ad esso dovute a titolo di rimborso, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

3. Sulle entrate patrimoniali si applicano gli interessi di mora e di dilazione nella misura di cui al comma 1, salvo che la legge o il rapporto da cui origina l'obbligazione dispongano diversamente; per i crediti derivanti da transazioni commerciali resta fermo quanto previsto dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.

4. Gli interessi di dilazione o rateizzazione sono applicati nella misura vigente alla data di presentazione dell'istanza, che resta ferma per tutta la durata del piano.

5. La misura degli interessi di cui al comma 1 si adegua automaticamente alle variazioni del tasso di interesse legale, senza necessità di modifica del presente Regolamento; in via meramente ricognitiva, essendo il tasso legale fissato all'1,60% per l'anno 2026, la misura applicabile è pari al 3,10%.

Art. 21 · Rimborsi

1. Il rimborso di un'entrata versata e risultata non dovuta è disposto dal Responsabile dell'entrata su istanza motivata del soggetto interessato, corredata della documentazione dell'avvenuto pagamento, ovvero d'ufficio. Il rimborso è effettuato preferibilmente mediante bonifico.

2. Non si procede al rimborso quando l'importo, al netto degli interessi, è pari o inferiore alla soglia minima di cui all'art. 13.

Art. 22 · Compensazione

1. È ammessa la compensazione tra debiti relativi alle entrate disciplinate dal presente Regolamento e crediti vantati nei confronti dell'Ente dal medesimo soggetto, su richiesta dell'interessato o su iniziativa dell'Ente, quando debiti e crediti siano ugualmente liquidi ed esigibili. La compensazione estingue debito e credito dal giorno della loro coesistenza.

2. Sono escluse dalla compensazione le somme che l'Ente è tenuto a riversare a terzi in assenza di discrezionalità, nonché quelle aventi natura assistenziale o di sostegno al reddito.

Art. 23 · Imputazione dei pagamenti

1. L'Ente non rifiuta i pagamenti parziali di rate scadute né gli acconti su rate non scadute. In presenza di rate scadute, il pagamento è imputato dapprima a queste ultime, iniziando dalla più remota, al capitale, poi alle eventuali sanzioni e infine agli interessi; per quanto non disciplinato si applicano gli artt. 1193 e 1194 del codice civile.

TITOLO IV – RISCOSSIONE COATTIVA

Art. 24 · Oggetto e disciplina applicabile

1. Il presente Titolo disciplina la riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali, con riguardo agli atti emessi a decorrere dal 1° gennaio 2020, secondo le modalità di cui all'art. 1, commi 784 e seguenti, della L. 160/2019 e, per quanto non diversamente disposto, alla restante normativa vigente. Per le entrate dei Comuni affidate ai sensi dell'art. 7, gli atti di accertamento e gli atti finalizzati alla riscossione sono emessi dal Comune titolare dell'entrata e la Comunità Montana interviene esclusivamente nella successiva fase di riscossione coattiva.

2. La riscossione coattiva delle sanzioni amministrative pecuniarie derivanti da violazioni al codice della strada è effettuata secondo le disposizioni di settore.

3. In caso di affidamento del carico all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, alle somme si applicano le condizioni di accesso e i piani di rateizzazione previsti dalla normativa nazionale in materia di riscossione mediante ruolo, da ultimo modificata dal D.Lgs. 29 luglio 2024, n. 110, in luogo delle fasce di cui all'art. 17 del presente Regolamento.

Art. 25 · Recupero bonario

1. Prima dell'avvio della riscossione coattiva, il Responsabile dell'entrata può sollecitare il pagamento mediante comunicazioni informali al debitore, anche tramite telefono o posta elettronica e, in via residuale, con posta ordinaria, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per adempiere.

Art. 26 · Accertamento esecutivo tributario

1. Gli avvisi di accertamento relativi ai tributi e i connessi atti di irrogazione delle sanzioni sono notificati entro i termini di cui all'art. 1, comma 161, della L. 296/2006 e contengono l'intimazione ad adempiere entro il termine di presentazione del ricorso, nonché l'indicazione che costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari, ai sensi dell'art. 1, comma 792, della L. 160/2019.

2. L'avviso acquista efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso e diviene eseguibile decorsi trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento.

Art. 27 · Atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali

1. L'atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali è notificato nel rispetto dei termini di prescrizione propri di ciascuna entrata e contiene l'intimazione ad adempiere entro sessanta giorni dalla notifica, l'indicazione del rimedio impugnatorio e l'avvertenza che l'atto costituisce titolo esecutivo. L'atto acquista efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per l'impugnazione.

Art. 28 · Affidamento e soggetti legittimati alla riscossione coattiva

1. Decorsi i termini di cui agli articoli precedenti, il Responsabile dell'entrata procede all'affidamento in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata, individuato tra: la Comunità Montana medesima; l'Agenzia delle Entrate-Riscossione; i soggetti affidatari di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), del D.Lgs. 446/1997.

2. L'individuazione del soggetto legittimato avviene secondo i principi di economicità ed efficienza e in funzione delle dotazioni umane, finanziarie e strumentali disponibili. In pendenza di giudizio e in presenza di fondato pericolo per la riscossione si procede ai sensi dell'art. 1, comma 792, lettera d), della L. 160/2019.

Art. 29 · Dilazione e rateizzazione in fase coattiva

1. Anche nella fase di riscossione coattiva, sino a quando non abbiano avuto inizio le procedure di esecuzione forzata, possono essere concesse dilazioni e rateizzazioni secondo le condizioni, le fasce, la deroga, le garanzie, gli interessi e le cause di decadenza di cui agli articoli da 16 a 20 del presente Regolamento.

Art. 30 · Azioni cautelari ed esecutive

1. Il Responsabile dell'entrata, ricorrendone le condizioni di legge, attiva le azioni cautelari e conservative (ipoteca e fermo amministrativo) e le azioni esecutive previste dal Titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili. L'iscrizione di ipoteca è disposta solo per crediti complessivamente pari o superiori a euro 20.000,00.

2. Non si procede al pignoramento delle pensioni nei limiti di impignorabilità previsti dalla legge.

Art. 31 · Costi a carico del debitore

1. I costi di elaborazione e di notifica degli atti e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive sono posti a carico del debitore, ai sensi dell'art. 1, comma 803, della L. 160/2019, e sono così determinati: una quota a titolo di “oneri di riscossione” pari al 3 per cento delle somme dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dall'esecutività dell'atto, fino a un massimo di euro 300,00, ovvero pari al 6 per cento in caso di pagamento oltre tale termine, fino a un massimo di euro 600,00; una quota a titolo di “spese di notifica ed esecutive” nella misura fissata dai decreti ministeriali vigenti.

2. Gli “oneri di riscossione” di cui al comma 1 si applicano con riferimento a ciascun atto o accertamento esecutivo affidato, con il relativo limite massimo per atto. Le “spese di notifica ed esecutive” di cui al comma 1 sono poste a carico del debitore in base ai costi effettivamente sostenuti e, in caso di procedura unica riferita a più atti, sono imputate una sola volta, eventualmente pro quota.

Art. 32 · Dichiarazione di inesigibilità del credito

1. In applicazione dei principi di economicità ed efficienza, il Responsabile dell'entrata dichiara, con atto motivato, l'inesigibilità dei crediti quando le azioni esecutive esperite siano risultate infruttuose, non risultino beni o redditi utilmente aggredibili, ovvero il costo della procedura risulti pari o superiore alla somma da recuperare. La dichiarazione di inesigibilità è disposta nel rispetto della disciplina contabile e non estingue il credito, salvo prescrizione.

TITOLO V – NORME FINALI

Art. 33 · Convenzioni con i Comuni e altri enti

1. I rapporti con i Comuni e con gli altri enti che affidano alla Comunità Montana la riscossione coattiva delle proprie entrate sono regolati da apposite convenzioni, conformi all'art. 30 del D.Lgs. 267/2000 e all'art. 7 del presente Regolamento, che assicurano l'applicazione uniforme delle disposizioni in materia di rateizzazione, interessi, soglie minime e costi.

Art. 34 · Rinvio dinamico

1. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute disposizioni vincolanti statali e regionali. In tali casi, nelle more della formale modifica, si applica la normativa sovraordinata.

Art. 35 · Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge e il Regolamento di contabilità dell'Ente.

Art. 36 · Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione e si applica a tutte le istanze e agli atti adottati a decorrere da tale data. Sono abrogate le disposizioni regolamentari dell'Ente incompatibili con il presente Regolamento.